



CONVENZIONE

Il Parco Archeologico di Pompei, di seguito denominato PAP, con sede in Pompei Via Plinio 26, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, Dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica presso il Parco

E

Tokyo National Research Institute for Cultural Properties Japan Center for International Cooperation in Conservation, con sede presso 13-43 Ueno Park, Taito-ku, Tokyo, 110-8713 Japan, rappresentato dal Prof. **Yoshifumi Maekawa** in qualità di Ricercatore e Restauratore del Dipartimento di Pitture Murali;

Visto

- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., in particolare l'art. 6, comma 1, secondo cui la valorizzazione dei beni culturali "comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale" e l'art.111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, "nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [...] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6"; specificamente:
 - l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
 - gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 88 e 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione)
- l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevede molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l' "organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di "riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208";
- il Decreto Ministeriale – Repertorio Decreti n. 15 – del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17), in materia di "adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...";
- il Protocollo di Intesa tra l'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito

denominato MiBACT) e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) del 16/04/2014, in particolare all'art. 6 ("iniziative mirate e progetti nazionali") secondo il quale il MiBACT e il MIUR si impegnano a «elaborare iniziative e progetti nazionali che favoriscano la reale comprensione e conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale facendo particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie [...]» al fine di «mettere a punto un repertorio di risorse didattiche e educative unico disponibile attraverso internet, che costituisca una fonte di informazione utile a docenti e responsabili dei servizi educativi [...]»;

- il Protocollo di Intesa tra il MiC e il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR) del 17/12/2020, in cui, all'art. 2, il MiC e il MUR si impegnano a «cooperare per il potenziamento e l'integrazione della ricerca, dei percorsi formativi nelle Università e dell'aggiornamento continuo del personale del MiC e degli enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, dell'esercizio delle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale [...]», rafforzando la collaborazione istituzionale attraverso azioni congiunte come evidenziato all'art. 3, in particolare ai punti 3 (elaborazione congiunta di progetti di ricerca relativi ai beni culturali e paesaggistici), 5 (opportunità di scambi e internships destinate a studenti, specializzandi, dottorandi, studiosi), 8 (iniziative comuni con il coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici e/o privati sui temi della ricerca e dell'innovazione), 11 (approfondimento dei temi relativi all'accesso ai dati, alla libertà della ricerca e della promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica) e 12 (partecipazione degli studenti della formazione superiore ad esperienze concrete nelle strutture centrali e periferiche del MiC);

- l'art. 3 dello Statuto del PAP che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di *"attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi"* (lett. g) nonché lo svolgimento di *"ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria"* (lett. h) e la collaborazione ad *"attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività"* (lett. i);

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 sul "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", artt. 27 e 92 nonché la L. 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", art. 8, attribuiscono alle Università la facoltà di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati allo scopo di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, nonché di sperimentare nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;

- il Decreto 26.5.2009 n. 87 emanato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, 'Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro ...', prevede, tra l'altro, all'art. 2, comma 8 che "Per garantire uno standard di qualità minimo dell'insegnamento, una percentuale non inferiore all'80% delle attività tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice, e pertanto i relativi interventi devono essere autorizzati preventivamente dall'organo di tutela competente per territorio, con specifico riferimento alla compatibilità dell'intervento conservativo con lo svolgimento dell'attività formativa ...";

- Il D.M. 2.3.2011 del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, che, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha istituito la classe di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, abilitante ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (classe LMR/02);

PREMESSO CHE

- il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del Mic di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale ;
- l' Università ha competenze specifiche negli obiettivi previsti dalla convenzione svolgendo programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, dichiarando di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);

CONSIDERATO CHE

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del Mic; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;
- è volontà del Parco Archeologico di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
- il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;

- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico», in quanto soddisfano i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
- in base all'indicata disciplina (europea e italiana) «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- le attività previste dal presente Accordo sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività
- la Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali ha valutato positivamente l'interesse e la qualità della convenzione in oggetto (prot. PAP n. 2135 02.043.2022) autorizzandone per quanto di competenza la stipula,

tanto premesso, visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)

2.1 Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche relative alle operazioni di consolidamento e pulitura, volte ad offrire un aggiornamento sui materiali da utilizzare e sui metodi di applicazione, valutati sulla base di ciò che nel tempo ha dato i risultati più soddisfacenti per il consolidamento e il fissaggio delle superfici decorate dell'aerea Pompeiana, come illustrato nel Progetto di studio e ricerca sui dipinti della *Casa di Apollo*

(Domus A. Herenuleius Communis – Pompei VI. 7.23) già presentato al Parco Archeologico di Pompei.

2.2 Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso la realizzazione di progetti inerenti i seguenti punti:

- Studio e analisi delle superfici decorate, approfondimento del loro stato conservativo e delle cause di degrado, integrati da indagini fotografiche e grafici descrittivi. La scelta e il numero dei punti di campionamento e la tipologia di indagine andranno concordate preventivamente con i referenti del PAP;
- Intervento di restauro–mediante operazioni di consolidamento degli strati di supporto alle pitture murali, pulitura della superficie, consolidamento superficiale e riadesione della pellicola pittorica decoesa o sollevata, integrazioni materiche e fermature dei bordi, equilibratura cromatica.
L'area di intervento andrà concordata preventivamente con i funzionari del PAP, insieme alle scelte metodologiche ed ai materiali da impiegare.

Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate con i referenti del PAP.

2.3 Nel dettaglio, Tokyo National Research Institute for Cultural Properties Japan Center for International Cooperation in Conservation, con fondi della Japan Society for the Promotion of Science, si impegna a realizzare le operazioni sopradescritte, così come elencate, concordando con il PAP, ogni eventuale modifica o integrazione a quanto previsto, impegnandosi a scrivere specifiche relazioni in merito, aggiuntive rispetto alla relazione di aggiornamento semestrale.

Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente accordo sottoscrivendo apposite convenzioni applicative che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.

Gli obiettivi del programma scientifico, prevedono l'approfondimento degli studi realizzati fino ad ora sui temi del consolidamento e della pulitura, estremamente necessari per Pompei e strettamente collegati alla rimozione dei vecchi fissativi di restauro. A supporto e complemento dell'intervento si potranno quindi approfondire alcuni fra i seguenti temi:

- tecnica e materiali utilizzati nei restauri precedenti a questo studio;
- consolidanti per la polverizzazione e per i sollevamenti degli strati di finitura e della pellicola pittorica (a scaglie, a bolle, ecc.), più adeguati alle condizioni termo-igrometriche presenti nei siti archeologici;
- consolidanti per la disgregazione delle malte, anche in presenza di sali;
- consolidanti per i distacchi degli strati preparatori (come fare malte deboli e porose);
- problemi inerenti alla presenza e cristallizzazione di sali solubili e insolubili, specialmente per le pareti controterra;
- metodi e materiali per la pulitura in presenza di precedenti interventi con consolidanti e fissativi;
- tempi e modalità di controllo per gli interventi di manutenzione delle superfici;
- riepilogo del materiale bibliografico sui problemi di consolidamento di superficie nei siti archeologici (sulla base di quanto già analizzato e valutato dai progetti precedenti ed in corso e sulla base di altro materiale di letteratura internazionale su questi temi);

- riepilogo del materiale documentario locale (documentazioni di interventi eseguiti di recente ed in passato) se inerente ai temi del progetto, e secondo quanto messo a disposizione dagli archivi del Parco Archeologico di Pompei;
- riepilogo ragionato dei metodi di indagine scientifica e delle analisi più utili alla valutazione del degrado della superficie decorata e dei materiali di restauro applicati su di essa;
- elenco ragionato dei materiali (e valutazione delle metodologie per la loro applicazione) disponibili oggi sul mercato per gli interventi sul degrado della superficie dipinta (di emergenza, di conservazione preventiva, conservativi e di restauro).

Art. 3 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dal prof. Yoshifumi Maekawa per conto del Dipartimento di Pitture Murali del Tokyo National Research Institute for Cultural Properties Japan Center for International Cooperation in Conservation e dal Direttore Gabriel Zuchtriegel per conto del Parco Archeologico di Pompei.

Relativamente alle attività nell'ambito dell'attività di ricerca, come referente scientifico il Dipartimento indica il prof./dott. **Mauro Matteini**, chimico, ex Direttore dei laboratori scientifici dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e ICVBC, e il prof./dott. **Luigi Soroldoni**, chimico, consulente per le indagini diagnostiche per il restauro e la conservazione delle opere d'arte, docente presso l'Accademia "Aldo Galli" di Como.

Come referente-restauratore si indica la dott.ssa **Monica Martelli Castaldi**.

Il Parco Archeologico di Pompei indica il Laboratorio di Ricerche Applicate, nelle persone della dott.ssa Valeria Amoretti (responsabile del Laboratorio) e la restauratrice Elena Gravina (responsabile per la Regio VI).

Art. 4 (USO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse. Si stabilisce:

- che le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale contenente ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente i *report* relativi alle attività *in situ*;
- che una copia di tutta la documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà consegnata, in formato cartaceo e digitale, al laboratorio di Ricerche Applicate del PAP;
- che le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate.
- che la pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP.

Art. 5 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

5.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

5.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti

sopravvivono oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 6 (DISPOSIZIONE DI ALTRE DOCUMENTAZIONI)

Tokyo National Research Institute for Cultural Properties Japan Center for International Cooperation in Conservation fornirà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Progetto, come *report* e immagini, al Parco Archeologico di Pompei. Tali materiali verranno forniti sia in copia cartacea che digitale, ove possibile, entro i limiti del *budget* dell'Istituto.

Art. 7 (RISERVATEZZA)

Ogni parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo la presente Convenzione;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle parti ad alcun individuo diverso dagli impiegati e i consulenti che devono esserne informati per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente Accordo (*Rappresentanti*);
- fare tutto il possibile entro limiti ragionevoli per assicurare che i Rappresentati seguano le sottoclausole 8.1 e seguenti.

Art. 8 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

8.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

8.3 Le suddette istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a *partner*, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto. Pubblicazioni congiunte e *report* prodotti dal PAP mostreranno i nomi e i loghi sia del Parco Archeologico che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.

8.4 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

8.5 Si stabilisce che:

- le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente un *report* delle attività *in situ*;
- una copia della documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà consegnata in forma cartacea e digitale al PAP che ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

8.6 Le modalità e uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate;

8.7 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP.

Art. 9 (PUBBLICITÀ)

9.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

9.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

9.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di entrambe.

Art. 10 (DURATA)

10.1 La validità del presente protocollo è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale dovrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

10.2 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via pec. In tal caso sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 11 (ONERI)

11.1 Le parti si riservano di integrare le condizioni previste nel presente accordo, sottoscrivendo appositi accordi integrativi. Questi possono essere inerenti ad esempio a specifiche attività, eventi, progetti ecc. che si dovessero realizzare durante la collaborazione.

11.2 Le parti ribadiscono che l'eventuale finanziamento di specifici progetti è concordato tra le stesse in accordi bilaterali o negli stessi accordi integrativi; non saranno in nessun caso addebitate al Parco Archeologico di Pompei voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate dallo stesso nonché disciplinate dai singoli progetti contemplati dai suddetti accordi.

11.3 Ciascuna parte provvede, pertanto, alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento della propria attività e in ogni caso non vi sarà alcun onere a carico del Parco Archeologico di Pompei.

Art. 12 (GARANZIE ASSICURATIVE)

12.1 Il Prof. Yoshifumi Maekawa e Tokyo National Research Institute for Cultural Properties Japan Center for International Cooperation in Conservation, e la Japan Society for the Promotion of Science garantiscono al PAP la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale e studenti partecipanti alle diverse attività all'interno del PAP.

12.2 Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano l'area archeologica dovranno attenersi alle vigenti normative e alle disposizioni fornite dal PAP in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori.

12.3 Il Tokyo National Research Institute for Cultural Properties Japan Center for International Cooperation in Conservation solleva da ogni responsabilità il PAP per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili rimanendo, dunque, esentato da qualsivoglia responsabilità.

Art. 13 (CONTROVERSIE)

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza del Foro di Napoli.

Art. 14 (TRATTAMENTO DEI DATI)

Le parti acconsentono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. che "i dati personali" raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.

Art. 15 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

La presente Convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare in formato digitale, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, assolve l'imposta di bollo all'origine in modo virtuale a carico di SNS e assolve l'imposta di registro per il caso d'uso.


La stipula dei presenti atti consta di n° 9 fogli.

in data XX,XX,XXXX



- Prof. Yoshifumi Maekawa

**Ricamatore del Dipartimento di Pitture Murali del
Tokyo National Research Institute for Cultural Properties
Japan Center for International Cooperation in Conservation,**



- Dott. GABRIEL ZUCHTRIEGEL

Direttore Generale Parco Archeologico di Pompei

